

Codice DB0710

D.D. 20 dicembre 2012, n. 1095

**Comune di Vigliano Biellese (BI). Sdemanializzazione per la successiva alienazione dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 17 mapp. 727 per mq. 1588, con sovrastante fabbricato di tipo industriale (per mq 303 ricadente sull'uso civico) previa conciliazione con la Soc. LANIFICIO TG di FABIO S.p.A. per l'occupazione pregressa senza titolo. Autorizzazione.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare il Comune di Vigliano Biellese (BI) a:

- sdemanializzare l'area gravata da uso civico, distinta al NCT Fg. 17 mapp. 727 per mq. 1588, con sovrastante fabbricato di tipo industriale (per mq 303 ricadente sull'uso civico) attualmente nel possesso esclusivo, di fatto, della Soc. Lanificio Tg di Fabio S.p.A., al fine di trasferire la piena proprietà della stessa, libera da vincolo di uso civico, a seguito della conciliazione;
- effettuare la conciliazione con la suddetta Soc. Lanificio Tg di Fabio S.p.A, per regolarizzare il possesso illegittimo dell'area comunale in argomento dietro versamento da parte di questi ultimi al Comune, di una somma non inferiore ad € 18.913,67 oltre ad eventuali spese di istruttoria;

di disporre che l'importo dovuto dai summenzionati privati dovrà, essere versato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto e, se versato oltre detto termine, maggiorato oltre che della rivalutazione monetaria, dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto:

di dare atto che:

- la conciliazione in parola è conseguente al rilascio da parte dei privati della formale rinuncia ad ogni futura controversia inerente l'argomento, nei confronti di Regione e Comune per la restituzione di somme derivanti da eventuali ulteriori abbattimenti disposti successivamente alla conclusione del procedimento in questione;
- la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla L.R. 29/2009 e, nel caso di eventuale fallimento dell'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico con quanto ivi costruito, fatti salvi i dovuti conguagli;
- il Comune di Vigliano Biellese (BI) dovrà investire tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione con esclusione di quelle relative ad eventuali rimborsi per spese tecniche o accessorie, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 29/09;
- il Comune di Vigliano Biellese (BI) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di vendita che sarà stipulato con i privati relativamente all'istanza in argomento;

- sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione, ponendo le spese a carico dei privati acquirenti, così come tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti, le autorizzazioni di cui al presente provvedimento;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Marco Piletta